



NEWS

# Euroconference

Edizione di martedì 28 Maggio 2024

## CASI OPERATIVI

**Rimozione e smantellamento di metallo: prestazione di servizi o cessione di beni?**  
di Redazione

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Perimetro dell'esclusione dei dati precompilati dal controllo formale**  
di Alessandro Bonuzzi

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Scissione scorporo: considerazioni sulla fiscalità della partecipazione ricevuta**  
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## IVA

**Gli interventi di recupero su opere di urbanizzazione**  
di Roberto Curcu

## IMPOSTE SUL REDDITO

**La deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge**  
di Stefano Rossetti

## IN DIRETTA

**Euroconference In Diretta puntata del 28 maggio 2024**  
di Euroconference Centro Studi Tributari



## CASI OPERATIVI

# **Rimozione e smantellamento di metallo: prestazione di servizi o cessione di beni?**

di Redazione

FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista scopri di più >

Una società svolge attività di raccolta, cernita, stoccaggio e commercializzazione di beni di recupero e rifiuti, prevalentemente rottami ferrosi. Nello specifico il codice ATECO assunto dalla medesima è “38.32.10 recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”.

Tra le varie attività esercitate vi è la rimozione e lo smantellamento di impianti elevatori, idrici, termoidraulici, etc. siti presso aziende, istituzioni o privati affidati alla suddetta società mediante contratti di appalto o, più soventemente, subappalto.

La società durante la fase di rimozione e smantellamento trattiene per sé il rottame dalla stessa prodotto (ascensori, funi, etc.) presente negli impianti demoliti, lo trasporta presso la propria sede operativa per lavorarlo e successivamente rivenderlo, dopo averlo trattato, quale rottame ferroso e no.

Nella redazione dell'offerta, una volta quantificato il lavoro da eseguirsi, la società determina in maniera approssimativa/forfettaria il presunto valore economico che avrà il rifiuto prodotto e asportato dall'impianto, riducendo di conseguenza il compenso richiesto per la prestazione eseguita.

Si evidenzia che:

- la riduzione del compenso richiesto per la prestazione di rimozione e smaltimento di impianti generalmente non eguaglia il valore economico del rifiuto.

Il valore commerciale del rifiuto che la società trattiene per sé a seguito del lavoro eseguito è spesso superiore al 5% del corrispettivo complessivo per il servizio (articolo 11, comma 2, D.P.R. 633/1972).

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. 152/2006 è la società ad essere il “produttore del rifiuto”.



Si pone il problema di capire:

- 1) se la società, definita “produttore del rifiuto” ai fini ambientali, può assumere tale qualifica anche ai fini Iva e ai fini reddituali. Di conseguenza, diventando in tal modo proprietaria del rifiuto, senza corrispondere alcun corrispettivo, può trasportarlo nel suo impianto per lavorarlo e successivamente venderlo a terzi come rottame, senza incorrere nel rischio di un’eventuale contestazione da parte degli organi preposti?
- 2) in caso di risposta negativa, il contratto stipulato può essere considerato una prestazione di servizi da un lato e dall’altro una cessione di beni a titolo oneroso, ovvero una permuta, anche qualora non venga attribuito contrattualmente alcun valore economico alla cessione.

In caso di risposta affermativa, quali sono gli adempimenti ai fini Iva da espletare?

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

# **Perimetro dell'esclusione dei dati precompilati dal controllo formale**

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

## **Gestione degli errori e responsabilità del professionista**

Scopri di più

Con l'apertura della campagna dichiarativa 2024, avente ad oggetto il periodo d'imposta 2023, è doveroso procedere a un *recap* in ordine alle vigenti **semplificazioni**, in termini di **esonero dall'obbligo della conservazione documentale**, rivolte ai **dati precompilati**.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 175/2014](#), così come sostituito dall'[articolo 6, D.L. 73/2022](#), non si effettua il **controllo formale** sui dati relativi agli oneri indicati nella **dichiarazione precompilata** forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate, laddove il contribuente presenta la **dichiarazione precompilata direttamente**, ovvero tramite il **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante **Caf o professionista, senza modifiche**.

In tal caso, possono trovare applicazione **le seguenti semplificazioni**:

- il contribuente **non** è **tenuto** a esibire al Caf o al professionista la documentazione relativa agli **oneri** indicati nella dichiarazione **precompilata**, forniti dai **soggetti terzi** all'Agenzia delle entrate, e
- il Caf o il professionista abilitato è **esonerato** dalla **conservazione** della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi, pur essendo **tenuto ad acquisire dal contribuente una dichiarazione** con la quale quest'ultimo **attesti di avvalersi della facoltà di presentare**
- la **dichiarazione precompilata senza modifiche**.

L'esonero dall'esibizione, per il contribuente, e dalla conservazione, per il Caf o il professionista abilitato, riguarda esclusivamente la **documentazione attestante**:

- il **sostenimento** della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate;
- **l'ammontare** della spesa sostenuta;
- la modalità di  **pagamento** della spesa.



Tuttavia, se il contribuente ritiene **opportuno** esibire comunque al Caf o al professionista anche la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, il Caf o il professionista abilitato **esamina i documenti e ne verifica la corrispondenza** con i dati riportati nella dichiarazione precompilata. Nel caso in cui tale corrispondenza **sia confermata**, la dichiarazione viene presentata **senza modifiche** e il Caf o il professionista è **esonerato** dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi.

Nella diversa ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata **con modifiche**, effettuata mediante Caf o professionista, il **controllo formale** è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai **dati relativi agli oneri**, forniti da soggetti terzi, **indicati nella dichiarazione precompilata**. Peraltra, il Caf o il professionista abilitato è tenuto alla **conservazione** di tutta la documentazione prevista nell'ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, **anche se non modificati**.

È, però, prevista una **deroga specifica** per le **spese sanitarie**, con riferimento alle quali non viene effettuato il controllo formale se i relativi dati **non sono modificati** rispetto a quelli precompilati, venendo altresì meno l'obbligo di conservazione della documentazione.

Sul punto, la [circolare n. 14/E/2023](#) precisa che “*il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.*

**Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l'importo delle spese sanitarie non viene modificato** e, pertanto, il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.

**In caso di diffidenza** tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l'importo delle spese sanitarie **viene modificato** e, quindi, il CAF o il professionista è tenuto ad:

- **acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa** (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato;
- **acquisire e conservare il prospetto dettagliato** delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria”.



Nessuna semplificazione è prevista, invece, dall'[articolo 5, D.Lgs. 175/2014](#), al di fuori del caso della presentazione della dichiarazione precompilata. Tuttavia, una disposizione atta ad allargare il campo delle semplificazioni sarebbe già in vigore da tempo; si tratta del **comma 3-bis** dell'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#), secondo cui gli uffici **non potrebbero** richiedere ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a **dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi**, come tali sono, ad esempio, i **dati delle spese sanitarie**.



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

## **Scissione scorporo: considerazioni sulla fiscalità della partecipazione ricevuta**

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

### **Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale**

Scopri di più

Dopo aver stabilito che, in caso di scissione scorporo di ramo di azienda la **partecipazione acquisisce l'anzianità di detenzione della stessa azienda**, restano da chiarire gli **aspetti fiscali** che si presentano, laddove **oggetto della scissione** con scorporo non sia un ramo di azienda, bensì **singoli beni o singole partecipazioni**.

Sul punto, interviene il **decreto Ires** (in corso di approvazione definitiva), con una previsione che prende le distanze da quanto era stato sostenuto in dottrina.

Prendiamo anzitutto il caso della **scissione di singolo bene iscritto nelle immobilizzazioni** della scissa, cioè il classico esempio del **trasferimento di immobile**.

In questo caso, secondo la previsione contenuta nella circolare Assonime n. 14/2023, la partecipazione dovrebbe acquisire **gli stessi elementi caratterizzanti l'iscrizione in bilancio** dei beni trasferiti; sicché, se viene scisso un immobile iscritto tra le immobilizzazioni della scissa, la partecipazione ricevuta in cambio dovrebbe **ritenersi iscritta ab origine tra le immobilizzazioni finanziarie** mentre, al contrario, se venisse scisso un insieme di beni merce (non rappresentanti un ramo di azienda), la **partecipazione dovrebbe ritenersi iscritta nell'attivo circolante**. Nel primo caso, sarebbe soddisfatto il requisito pex, nel secondo caso, invece, **non sarebbe soddisfatto**. Sul punto, prende le distanze il nuovo [articolo 173, comma 15 ter, lett. d\), Tuir](#) (in corso di approvazione definitiva), stabilendo che **le partecipazione ricevute dalla scissa, in cambio dei singoli beni trasferiti, possono assumere i requisiti pex, ma essi non vengono assegnati per legge**, bensì devono essere **maturati**; quindi, pare di dover concludere che, a prescindere dalla modalità di iscrizione del bene scisso, la partecipazione **avrà i requisiti pex se viene iscritta** (come prima iscrizione) **nell'attivo immobilizzato e sia detenuta per almeno un anno** dopo aver eseguito la scissione. Resta da chiarire il caso della **scissione di una pluralità di beni**, non costituenti azienda, che siano **stati iscritti in parte quali immobilizzazioni, in parte quali beni strumentali**. Nella ricostruzione interpretativa proposta da Assonime (circolare n. 14/2023) si concludeva che **l'unico criterio applicativo potesse essere quello della prevalenza**; quindi, se fossero stati scissi beni immobilizzati per 1000 e beni merce per 500 la **partecipazione avrebbe ricevuto lo status di iscrizione dell'attivo**



**immobilizzato.** Alla luce della diversa scelta assunta dal legislatore, sembra trovare soluzione, anche questo caso, poiché i **requisiti pex della partecipazione** sono separati dalle caratteristiche **contabili dei beni scissi**.

La seconda ipotesi di trattamento della partecipazione iscritta dalla scissa, si ha a fronte della scissione di **singola/singole partecipazioni**. Non siamo di fronte alla scissione di azienda, né alla **scissione di singolo bene materiale**: in tal caso, la partecipazione iscritta ex novo dalla scissa **assume i requisiti pex, se essi erano detenuti dalla partecipazione trasferita alla beneficiaria**. Il tutto “senza considerare il requisito dell'[articolo 87 lett. a\), Tuir](#), cioè l’**“holding period”**. Quest’ultima previsione, inserita in questo contesto, sembra alludere al fatto che **non viene ereditata l’anzianità di detenzione**, eventualmente presente nella partecipazione scissa. Il punto, tuttavia, **non è chiaro, e se questa fosse l’interpretazione corretta**, parrebbe anche piuttosto illogico, nel senso che sarebbe sensato **stabilire un principio di continuità su tutti i requisiti pex** tra la partecipazione scissa e quella **ricevuta in cambio**.

Tornando al tema della scissione con scorporo di singolo bene (o di singoli beni), oltre alla questione della fiscalità delle partecipazioni ricevute dalla scissa, si pone un problema di **fiscalità anche in capo alla beneficiaria**, cioè come trattare i beni ricevuti. Sul punto, il decreto correttivo Ires è esplicito nel confermare la **tesi della continuità contabile** e, quindi, i **beni iscritti nel bilancio della conferitaria** assumono i valori contabili che presentavano in capo alla scissa alla data di efficacia **della operazione di scissione**. La tesi della continuità contabile è certamente l’opinione prevalente anche in dottrina, ma resta pur sempre da analizzare l’ipotesi della **scissione con scorporo negativa**, nella quale evidentemente non si può parlare di continuità contabile. Poniamo che la scissa trasferisca alla beneficiaria **beni per un valore di 100 e passività per un valore di 150**. I beni presentano **plusvalenze latenti** (e oggetto di perizia di stima redatta ai sensi dell'[articolo 2343 cod. civ.](#)) **per ulteriori 100**, sicché il capitale effettivo scisso è pari a 200, a fronte di passività per 150. La beneficiaria si costituisce con **un netto di 50 iscrivendo nell’attivo beni per 200 e passività per 150**. La continuità contabile – invocata dal passaggio normativo poc’anzi citato (nuovo [articolo 173, comma 15 ter, lett. b, Tuir](#)) – porta a dire che il **valore civilistico dei beni sia 200**, ma quello fiscale sia 100. Sicché se essi fossero ceduti a 120 avremmo sì una minusvalenza contabile di 80, ma anche una **plusvalenza fiscale di 20**. Resta da capire se, in questa specifica situazione, sia **possibile ipotizzare un riallineamento dei valori tramite imposta sostitutiva**, di cui all’[articolo 176, comma 3 ter, Tuir](#). È chiaro che l’ipotesi sarebbe limitata alla casistica della **scissione di ramo di azienda** (e non di singoli beni), ma **nulla sembra ostacolarne l’applicazione**; riassumendo, quindi, se viene scisso un ramo di azienda con valore negativo, l’azienda in capo alla beneficiaria **mantiene il valore negativo**, fatta salva la possibilità di eseguire, in capo alla beneficiaria, un riallineamento dei valori con imposta sostitutiva sui **beni materiali strumentali e su quelli immateriali**.

Completa il ragionamento sul passaggio dei beni, il **tema della anzianità di detenzioni** degli stessi in capo alla beneficiaria. Sul punto, non va mai dimenticato che la scissione con scorporo, come del resto tutte le scissioni, è **un’operazione di successione universale**, non una operazione realizzativa. Come tale, è logico aspettarsi che i beni trasferiti alla beneficiaria



ereditino l'anzianità di detenzione che essi già detenevano in capo alla scissa. Così, infatti, si pronuncia il nuovo comma 15 ter, lett. c), [articolo 173, Tuir](#), e ciò comporta conseguenze non trascurabili in caso di cessione. Infatti, **per i beni strumentali** sarà possibile beneficiare della **rateazione delle plusvalenze**; norma applicabile quando i cespiti ceduti sono detenuti da **almeno tre anni dal cedente**, anche se la cessione degli stessi **avverrà da parte della beneficiaria**, per esempio, il giorno dopo averli acquisiti tramite la scissione, ciò a condizione che la **scissa possa provare di averli a sua volta detenuti da almeno tre anni**.



## IVA

## Gli interventi di recupero su opere di urbanizzazione

di Roberto Curcu

OneDay Master

### Immobili delle imprese: fiscalità diretta

Scopri di più

Sono in consultazione le **bozze di vari testi unici**, tra cui quello Iva; il riordino della disciplina è molto importante, in quanto vi è stata una **stratificazione di norme** che non sempre sono andate a modificare il D.P.R. 633/1972, e di cui si è perso traccia; la questione diventa, poi, particolarmente ostica, quando si interviene nell'Iva edilizia, in quanto **spesso le norme del passato fanno riferimento a delle altre norme**, che poi sono **state modificate** o sono addirittura confluite nella tabella Iva.

Una norma che **non risulta inserita nella bozza di testo unico Iva**, ma ancora vigente, è l'[articolo 3, comma 11, D.L. 90/1990](#), secondo cui “*L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto prevista dall’articolo 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5) del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al numero 6) dell’articolo 8 del predetto decreto legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate*”.

Tale norma, ad oggi, risulta **molto complicata da capire**, in quanto essa **è di interpretazione autentica** di norme che sono confluite nell’attuale tabella; in sostanza, la norma, al primo periodo, stabilisce che **l’aliquota del 10%** prevista per la costruzione e la cessione di opere di urbanizzazione si applica anche **se le stesse non sono all’interno del tessuto urbano**, ma è sufficiente che siano al **suo servizio**. Il secondo periodo, invece, dispone che **l’aliquota del 10%** – prevista per gli interventi di recupero di cui alle lettere c), d), e), dell’articolo 3, del Testo Unico dell’edilizia – **si applica anche alle opere di urbanizzazione**; si tratta, quindi, degli **interventi di restauro e risanamento conservativo**, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

Premettiamo che i committenti di lavori di recupero su opere di urbanizzazione sono quasi sempre **enti pubblici per i quali l’Iva è un costo**, e conseguentemente fare applicare aliquote ordinarie in simili circostanze è abbastanza masochista, se si pensa che, a fronte del maggiore costo che sostiene un ente pubblico (che potrebbe essere lo Stato stesso), **non ci sarà una uguale maggiore entrata di Iva**, posto che una parte dell’imposta incassata (una volta dal



cedente/prestatore, oggi dallo stesso ente pubblico con lo split payment) deve essere **versata dallo Stato italiano alle autorità comunitarie**. Detto ciò, il legislatore del 1990 intervenne con la norma di interpretazione autentica in discussione, per **consentire di applicare l'aliquota ridotta agli interventi di recupero effettuati su opere di urbanizzazione che non sono costituiti da edifici** (che gli interventi di recupero su opere di urbanizzazione costituite da edifici erano soggette ad aliquota ridotta era già chiaro).

Con la [circolare n. 26/E/1990](#), il Ministero delle Finanze precisò, quindi, che “*Con la seconda, viene inoltre stabilito che devono intendersi agevolati anche gli interventi di recupero di cui alle lettere b), c), d), e) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, effettuati su tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. A tal fine giova ricordare che questa Amministrazione aveva ritenuto in passato che sulle opere di urbanizzazione, che non potevano essere qualificate come “edifici” o “complessi edilizi”, l’unico intervento di recupero agevolato era quello di ristrutturazione urbanistica previsto dalla lettera e) del citato art. 31. Con la menzionata norma interpretativa tale limitazione viene superata, con la conseguenza che ad esempio, anche le opere di manutenzione straordinaria e di risanamento, effettuate in relazione a strade e piazze, sono da ritenere operazioni agevolate, e cioè soggette all’Iva con l’aliquota ridotta del 4 per cento*”. L’unica cosa che è cambiata rispetto al passato – oltre ai riferimenti normativi – sono che **l’aliquota applicabile è quella del 10% e non del 4%**, e che i lavori di manutenzione straordinaria **non sono più tra quelli agevolati**, richiamati oggi dal numero 127-quaterdecies della Tabella Iva.

Fino a che l’interpretazione della norma era demandata al Ministero delle Finanze, furono pubblicati **documenti coerenti con la norma** quali, ad esempio la risoluzione n. 431469/E/1992, mentre quando iniziò a pronunciarsi l’Agenzia delle entrate **iniziarono i guai**.

Il problema iniziò con la [risoluzione n. 202/E/2008](#), nella quale l’estensore della stessa si “perse” la norma del 1990 e negò che gli interventi di recupero su opere di urbanizzazione potessero fruire di aliquota ridotta. Chi conosce il modo di scrive dell’Agenzia capì che tale risoluzione fu “**tacitamente smentita dalla successiva risoluzione n. 41/E/2009**”, nella quale ad un interpellante che riteneva di poter applicare l’aliquota ridotta su dei lavori di recupero (che lui riteneva “pesanti”) da effettuarsi su strade, l’Agenzia delle entrate rispose che **la stessa era applicabile “solo qualora gli stessi presentino le caratteristiche necessarie per essere ricondotti tra gli interventi agevolabili nel senso sopra descritto”**.

L’Agenzia delle entrate (Direzione centrale grandi contribuenti) riconobbe l’esistenza e la validità della norma con la risposta ad Interpello n. 122/2022 riguardo alla ristrutturazione di un **impianto di trattamento di rifiuti liquidi**, e con la [risposta ad Interpello n. 144/2021](#), nella quale espressamente scrisse che “*L’art. 3, comma 11, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, estende il beneficio dell’aliquota IVA ridotta di cui al menzionato n. 127-quaterdecies anche agli interventi di recupero effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria, sebbene dette opere non possano essere qualificate come “edifici” o “complessi edilizi”. In sostanza, in base all’articolato normativo sopra richiamato, l’aliquota del 10 per cento si applica alla realizzazione ex novo delle opere di urbanizzazione primaria, anche laddove effettuata a mezzo di contratti di appalto, alle cessioni di beni finiti forniti per la costruzione di dette opere, nonché ancora alle prestazioni di*



*servizi concernenti contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica che siano effettuati sulle medesime opere, restando invece esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.* In tale risposta, inoltre, l'Agenzia cercò di spiegare come fare a capire **se un intervento di recupero su opere di urbanizzazione** (non costituito da edificio) **sia da qualificare come “manutenzione”** da assoggettare ad **aliquota ordinaria** o come **intervento “pesante”** da assoggettare ad **aliquota ridotta**.

In effetti, **una volta capito che la norma del 1990 è in vigore e va applicata** (cosa che non sembrano invece aver capito alla Direzione centrale persone fisiche dove sono state scritte le [risposte ad Interpello n. 122/2022, n. 180/2022](#) e le [risposte ad interpello n. 61/2024](#) e [n. 80/2024](#) dove richiamano ancora la [risoluzione n. 202/2008...](#)) **il problema diventa capire se – applicando l'articolo 3, del Testo Unico dell'edilizia, che è scritto per gli interventi di recupero su edifici – gli interventi di recupero effettuati su opere di urbanizzazione che non sono costituite da edifici** (strade, impianti di illuminazione, reti di telecomunicazione, ferrovie, impianti di depurazione, ecc...) **sono da equiparare ad interventi “leggeri” o “pesanti”**.

Ad avviso di chi scrive, un elemento che potrebbe essere valutato è che, mentre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (“leggieri”) sono costituiti da **“opere” ed “opere e modifiche”**, gli interventi di recupero “pesanti” (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) sono sempre un **“insieme sistematico di opere”**. Dubbi, poi, non dovrebbero esserci riguardo al fatto che **quando un’opera di urbanizzazione viene “spostata”, l’intervento di recupero è “pesante” e quindi soggetto ad aliquota ridotta**, posto che anche la demolizione e ricostruzione di un fabbricato – per il testo unico dell'edilizia – non può certo essere qualificata una **manutenzione ordinaria o straordinaria**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **La deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge**

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

### Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, lett. c\), Tuir](#), sono **deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.**

Quindi, gli elementi essenziali per la **deducibilità dell'assegno** corrisposto al coniuge **sono**:

- **la periodicità** (Corte costituzionale, Ordinanza n. 113/2007); infatti, il versamento *una tantum* non **abbatte il reddito imponibile** nemmeno se versato in forma rateizzata ([risoluzione n. 153/E/2009](#), Cassazione n. 29178/2019, Cassazione n. 9336/2009);
- **la finalità**; infatti, essi **non devono essere destinati al mantenimento dei figli**. L'[articolo 3, D.L. 132/1988](#), dispone che “*gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione*”.

Diversi sono i chiarimenti che ha fornito l'Amministrazione finanziaria in materia; di seguito si riportano i più significativi:

- le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di **adeguamento Istat** sono **deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente** un criterio di **adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge**. Resta esclusa, quindi, la **possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente** al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento ([risoluzione n. 448/E/2008](#));
- gli **assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge**, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono **deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito** vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore ([risoluzione n. 157/E/2009](#));



- sono deducibili le somme pagate **a titolo di arretrati** che, anche se versate in unica soluzione, **costituiscono una integrazione degli assegni periodici** corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati (**circolare n. 15/E/2023**);
- è deducibile anche il c.d. **“contributo casa”**, ovvero le somme corrisposte per il **pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali** dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, **quantificabili e corrisposti periodicamente**. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere **determinata per relationem qualora il provvedimento preveda**, ad esempio, **l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali** relative all'immobile a disposizione dell'ex. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della **moglie e dei figli**, la **deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute** (**Circolare n. 17/E/2015**);
- sono deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle **rate di mutuo intestato all'ex coniuge** nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge **non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento** (**circolare n. 15/E/2023**), mentre **non sono deducibili** le somme corrisposte dal coniuge a **titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento**, nel caso in cui l'altro coniuge **abbia rinunciato** all'assegno di mantenimento (**circolare n. 50/E/2002**).
- l'assegno è deducibile anche se l'ex coniuge è **residente all'estero**, a condizione che, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente riporti, oltre all'importo dell'onere, anche il **codice fiscale dell'ex coniuge percettore della somma**. In mancanza di tale codice fiscale, il contribuente può richiederne **l'attribuzione sulla base di una istanza motivata** a cui dovrà essere allegata la sentenza di divorzio, ai sensi del dell'**articolo 6, D.P.R. 605/1973 (risposta ad interpello n. 598/2020)**.

La **documentazione che deve essere conservata**, ai fini di eventuali controlli, è la seguente:

- **sentenza di separazione o divorzio;**
- **accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria, ex [articolo 6, D.L. 132/2014](#);**
- **accordo e relativa conferma, ex [articolo 12, D.L. 132/2014](#);**
- **bonifici** ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante **l'avvenuto versamento**.



**IN DIRETTA**

---

## ***Euroconference In Diretta puntata del 28 maggio 2024***

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico

La piattaforma editoriale integrata con l'AI  
per lo Studio del Commercialista

scopri di più >

<p style="text-align: justify;">L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.</p>

<p style="text-align: justify;">Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.</p>

<div is="vue:ec-paywall">

</div>